



COMUNE DI ARPAISE

Provincia di Benevento

Via P. E. Capone 35 - Tel: 0824/46025 – Fax: 0824/46941

Sito Web: www.comunearpaia.it – Email: comunearpaia@virgilio.it – Pec: comunearpaia@asmepec.it

Cod. Fisc.: 80003370626

COPIA

ORDINANZA

N. 13 DEL 23/09/2024

OGGETTO: Ordinanza di chiusura temporanea al transito e alla sosta nei luoghi interessati dallo svolgimento dei festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano alla fraz. Terranova, nelle giornate: 25-26-27-28/settembre e 05-06/ottobre 2024.

IL SINDACO

PREMESSO

- Che come consuetudine, nelle prossime giornate del **25-26-27-28/settembre e 05-06/ottobre 2024**, alla frazione Terranova di questo Comune ricorrono i festeggiamenti in onore dei SS. Cosma e Damiano;
- Che la detta festività religiosa è molto sentita e che, quindi, è prevedibile una discreta partecipazione di pellegrini;

CONSIDERATA la maggiore criticità della circolazione veicolare dovuta all'utilizzo delle strade comunali interessate quali percorso alternativo necessario alla viabilità provinciale Benevento-Ciardelli;

RITENUTO dover disciplinare in maniera organica ed efficiente il traffico, onde assicurare il regolare svolgimento delle surrichiamate manifestazioni civili e religiose;

RAVVISATA, quindi, per tutto quanto soprariportato, la necessità di dover regolamentare nelle giornate del 25-26-27-28/settembre e 05-06/ottobre 2024 c.a. il regolare flusso del traffico veicolare;

VISTO il vigente T.U. della circolazione stradale approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e succ. modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

L'ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA in Piazza SS. Cosma e Damiano , in Via G. Fossaceca all'incrocio con Via Correria e fino alla Via Aldo Moro (angolo via dell'Artigianato) della frazione Terranova , nelle seguenti modalità:

- In data **25 settembre 2024** dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 a fine manifestazione;
- In data **26 settembre 2024** dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 a fine manifestazione;
- In data **27 settembre 2024** dalle ore 08:00 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 a fine manifestazione;
- In data **28 settembre 2024** dalle ore 18:00 alle ore 24:00
- In data **05 ottobre 2024** dalle ore 18:00 alle ore 24:00
- In data **06 settembre 2024** dalle ore 08:00 alle ore 15:30 e dalle ore 18:00 a fine manifestazione;

L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 20:00 in data 25-26-27/settembre e DALLE ORE 08:00 alle ore 14:00 in data 06/ottobre 2024:

Sulla via URBANELLI dall'incrocio con via Mignolli e via Correrà per 50,00 mt SU AMBO i LATI ed, inoltre, sul lato destro in direzione di percorrenza dall'incrocio sopra citato alla Strada Provinciale Bn-Ciardelli, fino allo slargo "ex Cimitero Vecchio" (Croce di ferro);

Sulla via CORRERA per 100,00 mt SU AMBO I LATI dall'incrocio con via G. Fossaceca e via Mignolli;

Sulla via MIGNOLLI per 100,00 mt sul lato destro nella direzione di percorrenza dall'incrocio con via Correrà verso la Strada Provinciale Irpina;

ORDINA, altresì

IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO DI BANCHI VENDITA DEI COMMERCianti sul lato destro, percorrendo la strada in direzione Piazza SS. Cosma e Damiano della Via G. Fossaceca nel tratto che va dall'incrocio con Via Correrà fino all'altezza della griglia in ferro di captazione acque meteoriche;

IN CASO DI SOPRAVVENUTE ESIGENZE OVVERO CRITICITA' DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE gli operatori di polizia stradale (Carabinieri e Polizia Municipale) potranno in ogni momento derogare dalle presenti disposizioni in maniera più restrittiva o più permissiva, al fine di consentire un regolare flusso veicolare.

Sono esonerati dall'obbligo del divieto di transito le autovetture che trasportano invalidi, minorati con capacità di deambulazione visibilmente ridotta, purché muniti di apposito contrassegno rilasciato dalle competenti Autorità, i mezzi di soccorso e gli eventuali mezzi dei commercianti;

I veicoli per il trasporto della merce e di altro materiale in uso agli operatori, possono sostare sull'area purché non intralcino la circolazione stradale, in caso contrario, i mezzi dovranno essere posteggiati in altra area idonea;

AVVERTE

Che le violazioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno sanzionate secondo quanto previsto dall'art. 4 del DL n 19/2020 convertito con Legge n. 35/2020;

PRESCRIVE

Agli organizzatori della manifestazione in parola di adottare tutti gli accorgimenti necessari ai fini della tutela della sicurezza facendo presidiare i luoghi della chiusura al traffico da sufficiente numero di volontari e/o operatori della protezione civile sotto il controllo delle forze dell'ordine e della polizia locale. Gli organizzatori della suddetta manifestazione restano comunque responsabili per il regolare svolgimento della stessa.

DISPONE

La presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:

- All'addetto ufficio vigilanza;
- Comando Stazione Carabinieri di Ceppaloni (BN);
- Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Benevento.

DEMANDA

Alle forze dell'ordine presenti sul territorio l'esecuzione della presente ordinanza.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 3 co. 4, della Legge 07.08.1990 n. 241, il ricorso al TAR Campania, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Il Sindaco
f.to Ing. Vincenzo FORNI ROSSI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23/09/2024 al 08/10/2024

Li 23/09/2024

IL MESSO NOTIFICATORE
Dott.ssa Daniela DONISI